



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 27 aprile 2016  
Ns. Prot. n. 620

AL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO  
Pec: [info@cert.isoladelgransasso.gov.it](mailto:info@cert.isoladelgransasso.gov.it)

## **Oggetto: Realizzazione nuova scuola elementare. Affidamento servizio di progettazione preliminare.**

Lo scrivente Ordine su segnalazione di professionisti ha preso visione della determina a contrattare, per l'affidamento del servizio in parola, n° 126 del 23.03.2016.

In sintesi codesto Comune dispone di indire una procedura negoziata per affidamento incarico professionale di sola progettazione preliminare per un importo inferiore a €. 100.000,00.

Nella citata determina a contrattare è motivato il ricorso a professionisti esterni all'Ente per (testuale del paragrafo n° 4 delle premesse):

- *carezza di organico di personale tecnico;*
- *difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;*
- *difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;*
- *lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale;*

Orbene stante le motivazioni di cui appena sopra, che attestano la impossibilità per l'ufficio tecnico comunale di redigere la sola progettazione preliminare, siamo a richiedere se al contrario il medesimo ufficio è in grado di redigere la progettazione definitiva, esecutiva, piani di sicurezza e direzione lavori dell'intera opera.

Altrimenti, se così non fosse, si configurerebbe un artificioso frazionamento dell'incarico al fine di eludere norme più pubblicistiche.

Infatti l'ANAC, in un parere dato per altro Comune, evidenzia che in una corretta determinazione della base di gara, la «*stazione appaltante è tenuta alla stima preventiva ed unitaria dell'importo totale dei servizi, secondo le chiare indicazioni contenute nell'art. 29 del d.lgs. 163/2006*» in cui si puntualizza che «*nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato*».

E ancora, a tal proposito, si riporta quanto specificato dall'ANAC nella Deliberazione n. 36 Adunanza del 4 aprile 2012:

*“(...) L’Autorità è intervenuta numerose volte sull’argomento, (cfr. Deliberazione n. 67 del 22/06/2005) affermando che “sotto il profilo della frammentazione degli incarichi va rilevato, in generale, che contrasta con l’art. 17, comma 14, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. - anche alla luce della determinazione n. 30/2002 di questa Autorità - l’operato dalla stazione appaltante che non stima preventivamente ed in via unitaria l’importo totale degli incarichi di progettazione e direzione lavori, venendo in tal modo ad operare un frazionamento ingiustificato degli stessi. La stima in via separata degli incarichi di progettazione è, invece, giustificata in caso di differente tempistica dei finanziamenti”. Tale posizione ricalca, peraltro, analoghi pronunciamenti giurisprudenziali in cui, con riferimento all’art. 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., è stato affermato che la priorità, ivi prevista, dell’affidamento dell’attività di direzione al progettista incaricato è attuabile solo in fase di affidamento della progettazione. Se, invece, l’affidamento della direzione lavori e delle altre attività connesse non è disposta contestualmente all’affidamento dell’incarico della progettazione (come avvenuto nella fattispecie) questa priorità può, tutt’al più, essere attuata solo se l’ulteriore compenso, aggiunto a quello dovuto per la progettazione, non supera la soglia prestabilita, costituendo, altrimenti, il frazionamento nel tempo degli incarichi evidente elusione del limite stabilito per l’affidamento diretto (TAR Marche n. 1933 del 29 dicembre 2003).(...)”*


In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l’occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l’Ordine Ingegneri della Provincia di Teramo è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all’affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l’accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all’Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163 e s.m.i.

Distinti saluti.

 **IL PRESIDENTE**  
(Ing. Alfonso Marozzi)